

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6035 del 30/10/2024
Oggetto	OGGETTO: D.Lgs. 152/06 art. 208 s.m.i. Parte quarta - Rinnovo dell'Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi (R13 e D15) - Berenato & Garro S.r.l., con impianto in Comune di Parma, Via Calzolari n. 69/A
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6328 del 30/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno trenta OTTOBRE 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 2170 del 21/12/2015 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;
- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DDG 389/2024 del 24/05/2024;

PREMESSO CHE:

- la Ditta Berenato & Garro Srl, P.IVA 01533660898, con sede legale e impianto in Via Calzolari n.69/A, Comune di Parma (PR) è stata autorizzata con provvedimento prot. 54129 del 29/07/2014 e s.m.i. della Provincia di Parma alla realizzazione e gestione di un impianto per lo svolgimento di operazioni D15 (deposito preliminare) e R13 (messa in riserva) di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- con successivo provvedimento DET-AMB-2016-4037 del 20/10/2016 e s.m.i. Arpae SAC Parma ha rilasciato modifica sostanziale della sopra richiamata Autorizzazione Unica, contestualmente revocando i precedenti atti autorizzatori.

VISTA:

- l’istanza di Rinnovo dell’Autorizzazione, rilasciata ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., presentata dalla Ditta Berenato & Garro Srl e acquisita da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma al prot. PG/2024/88251 del 14/05/2024;

PRESO ATTO:

- che la domanda di rinnovo non comporta modifiche rispetto a quanto già autorizzato; l’attività svolta consiste nello stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, e non prevede lo svolgimento di alcuna attività di lavorazione degli stessi, pertanto non vi è produzione di scarichi reflui, né emissioni convogliate in atmosfera. In merito alla matrice rumore, non essendo previste modifiche, non si prevedono incrementi dei valori di emissioni superiori ai valori attuali, che rientrano nei limiti stabiliti dalle norme vigenti; nulla è mutato nel layout dell’impianto, pertanto si conferma la planimetria già agli atti;

VISTI:

- i lavori della Conferenza di Servizi, indetta da Arpae SAC Parma con nota prot. PG/2024/105747 del 07/06/2024 e tenutasi in data 08/07/2024; il Verbale della Conferenza è stato trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento con nota prot. n. PG/2024/136623 del 25/07/2024;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta in data 12/07/2024, acquisita al prot. Arpae n. PG/2024/129002 del 15/07/2024, in esito a quanto richiesto dagli Enti nel corso della Conferenza di Servizi;
- il parere igienico-sanitario favorevole per tutti gli aspetti di competenza espresso da AUSL Distretto di Parma con nota prot. 54995 del 02/08/2024, acquisito al prot. Arpae n. PG/2024/142343 del 02/08/2024;
- il parere favorevole con prescrizioni espresso dal Comune di Parma con nota prot. n. 171307 del 01/07/2024, (acquisito al prot. Arpae PG/2024/152443 del 22/08/2024); tale parere è allegato al presente atto per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- la nota prot. n. 212075.U del 22/08/2024 del Comune di Parma - Settore Transizione Ecologica di riscontro alla richiesta prescrizioni del Sindaco di cui agli artt. 216 e 217 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nella quale "(...) *Si esprime per quanto di competenza il proprio NULLA OSTA ai sensi del R.D. n. 1265 del 27/07/1934 e dell'Allegato 1 al D.M. 05/09/94 confermando le prescrizioni già impartite con il precedente parere prot. n. 171307 del 01/07/2024*"; tale parere è allegato al presente atto per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- la relazione tecnica emessa da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, con prot. n. PG/2024/174212 del 27/09/2024 (Allegato 3 al presente provvedimento) in cui, per quanto di competenza e limitatamente alla documentazione presentata dalla Ditta, "*si riconfermano le considerazioni e prescrizioni espresse in occasione della recente modifica sostanziale all'Autorizzazione (vedi protocollo PG/2020/134472 del 18/09/2020), già recepite nella DET-AMB-2020-4690 del 06/10/2020;*" ritenendo opportuno l'inserimento di una ulteriore prescrizione relativamente alle modalità di stoccaggio dei rifiuti liquidi;

CONSIDERATO, per le matrici emissioni in atmosfera e scarichi idrici:

- la Ditta ha presentato dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della L. 445/2000 (acquisita al prot. Arpae n. PG/2024/100593 del 31/05/2024) attestante l'invarianza delle condizioni rispetto a quanto precedentemente autorizzato;

CONSIDERATO, per la matrice rumore:

- la Ditta ha presentato dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della L. 445/2000 da tecnico competente in acustica (acquisita al prot. Arpae n. PG/2024/88251 del 14/05/2024) in cui si attesta che l'esercizio dell'attività non prevede si possano produrre incrementi dei valori di emissioni superiori ai valori attuali, che rientrano nei limiti stabiliti dalle norme vigenti, in quanto viene richiesto il rinnovo dell'autorizzazione senza incrementi di quantitativo; inoltre l'attività non induce aumenti significativi dei flussi di traffico e l'esercizio delle attività non produce aumenti della rumorosità verso i recettori prossimi all'insediamento situati a distanze superiori ai 150 m;

CONSIDERATO, per la matrice rifiuti:

- che non vi sono modifiche alle tipologie dei rifiuti gestiti, alle loro quantità, alle operazioni di trattamento effettuate, rispetto a quanto già autorizzato;

- che la ditta Berenato & Garro S.r.l., alla data del 25/10/2024, con scadenza fino al 22/07/2025, risulta iscritta all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") della Prefettura di Parma, previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190, così come modificata con Legge 11 agosto 2014, n. 144 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013;
- la Ditta Berenato & Garro S.r.l. con nota del 18/09/2024 firmata dal legale rappresentante, acquisita al prot. n. PG/2024/168322 del 18/09/2024 ha dichiarato "... di avere provveduto con la marca da bollo ... al pagamento dell'imposta di bollo... ai sensi del DPR 642/1972 e smi relativamente al procedimento telematico: "rinnovo autorizzazione n. DET-AMB-2020-4690 del 06/10/2020"; pertanto tale marca da bollo, con identificativo n.01231122296658 è da ritenersi da attribuire al rilascio del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 208 e smi;
- che la garanzia finanziaria a copertura dell'attività è stata prorogata nella sua validità, in corso di istruttoria, con appendice del 02/07/2024 (alla Polizza fidejussoria ZURICH INSURANCE PLC n. Z078089 del 31/01/2019), fino al 31/12/2024, estesa al 31/12/2026;
- che non si ravvisano motivi ostativi al rilascio della Rinnovo dell'Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 conformemente alle disposizione dello stesso D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

DETERMINA

DI RINNOVARE, fatti salvi i diritti di terzi e per quanto di competenza, fino alla data del 31 luglio 2034, **L'AUTORIZZAZIONE UNICA** rilasciata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. con DET-AMB-2016-4037 del 20/10/2016 e s.m.i., per la gestione dell'impianto di deposito preliminare (**D15**) di rifiuti pericolosi e messa in riserva (**R13**) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, alla ditta:

Ragione Sociale:	Berenato & Garro S.R.L. di Berenato Francesco e Garro Sebastiano (in forma abbreviata "Berenato & Garro S.r.l.")
Codice Fiscale:	93051150899
P. IVA:	01533660898
Sede legale:	Via Calzolari n. 69/A - 43126 PARMA (PR)
Sede operativa:	Via Calzolari n. 69/A - 43126 PARMA (PR)
Legale Rappresentante:	generalità depositate agli atti
Responsabile Tecnico:	generalità depositate agli atti
Dati Catastali del Comune di Parma:	Foglio: 26, mappale: n. 283 sub. 4344.8510152,10.2755577
Coordinate (decimali):	44.8510152 - 10.2755577

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. possono essere trattati esclusivamente i rifiuti pericolosi appresso elencati:

CODICI EER	DESCRIZIONE	Operazioni di Trattamento	Capacità istantanea (t)	Capacità stoccaggio annua (t)
08 01 11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15	0,45	5
		R13	0,5	5
13 08 02*	altre emulsioni	R13	2	15
15 01 10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	R13	7	120
15 01 11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	R13	0,5	5
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	R13	7	80
16 01 07*	filtri dell'olio	R13	2,5	12,5
16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	R13	1	6
16 06 01*	batterie al piombo	R13	12	120
17 06 03*	altri materiali isolanti contenenti sostanze pericolose	D15	5	50
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	R13	1	10

2. possono essere trattati esclusivamente i rifiuti non pericolosi appresso elencati:

CODICI EER	DESCRIZIONE	Operazioni di Trattamento	Capacità istantanea (t)	Capacità stoccaggio annua (t)
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	R13	1	3
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	R13	1	4

per un quantitativo massimo istantaneo di stoccaggio pari a **40,95 t** (57,8 mc);

- di cui non pericolosi 2 t;

per un quantitativo massimo annuo di stoccaggio pari a **435,5 t** (845 mc);

- di cui non pericolosi 7 t;

3. di vincolare l'autorizzazione al rispetto:

- di tutte le ulteriori norme igieniche, urbanistiche ed ambientali;
- delle vigenti norme di medicina del lavoro;

- delle vigenti norme antincendio;
 - delle vigenti norme sull'inquinamento atmosferico;
 - della normativa in materia di tutela delle acque;
 - della normativa in materia di inquinamento acustico;
 - della normativa vigente in materia di carichi, costruzioni e stabilità dei terreni;
 - della normativa vigente in materia di rifiuti;
 - dei diritti di terzi;
4. entro 180 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, la Ditta titolare deve fornire ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, la garanzia finanziaria, o appendice alla fideiussione già prestata, ai sensi delle indicazioni della deliberazione regionale n° 1991 del 13/10/2003, secondo le seguenti indicazioni:
- a) gli estremi del presente provvedimento di rinnovo;
 - b) importo: euro 50.000,00 (euro cinquantamila//00), fatto salvo quanto stabilito dalla Legge n. 1 del 24 gennaio 2011;
 - c) beneficiario: Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - 40139 Bologna;
 - d) scadenza: 31 luglio 2036;
5. la ditta intestataria del presente provvedimento è responsabile di ogni danno derivante dall'attività; in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae la stessa dovrà essere ricostruita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
6. la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente ai soli rifiuti sopra elencati. Per ogni variazione dovrà essere presentata una nuova formale domanda di autorizzazione;
7. il deposito dei rifiuti, sia ritirati che prodotti, dovrà essere eseguito ordinatamente ed in modo omogeneo in funzione della tipologia e della pezzatura nelle apposite aree, individuate nella Planimetria dell'impianto agli atti, opportunamente identificate a mezzo di cartelli indicatori del materiale stoccato, e dotate di tutte le strutture che consentano, per tipologia, di evitare ogni inconveniente ambientale e/o igienico sanitario dovuto anche a cause naturali ed imprevedibili. Eventuali rifiuti a piccola pezzatura e/o sotto forma di polveri, trucioli, limature e particolato devono essere stoccati all'interno di appositi contenitori idonei ad impedirne ogni tipo di dispersione;
8. i rifiuti devono essere stoccati negli appositi spazi all'uopo predisposti unicamente all'interno della struttura coperta (capannone); in nessun caso i rifiuti possono essere posizionati nell'area cortiliva o in altri locali non autorizzati;
9. lo stoccaggio dei rifiuti liquidi dovrà avvenire con modalità tali da evitare/limitare la possibilità di sversamenti, ad esempio attraverso l'impiego di contenitori a camera doppia o ponendo i contenitori su bacini di contenimento adeguatamente dimensionati (a tale riguardo si veda paragrafo 5 dell'allegato 5 al DM 05/02/98 e smi);
10. dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ricevimento di rifiuti classificati con "codice specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase "diversi da...") per i quali dovrà essere comprovata, prima della loro accettazione nell'impianto e presa in carico, la non pericolosità e la corretta corrispondenza dello specifico rifiuto con la definizione del codice EER assegnato; la documentazione relativa alle verifiche effettuate deve essere conservata in azienda e a disposizione per i controlli;

11. i rifiuti ritirati con codice EER 150111* “imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti” non devono contenere amianto e sono costituiti esclusivamente da bombolette a spray esaurite, quali quelle utilizzate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nelle officine meccaniche e contenenti vernici, lubrificanti o altre sostanze;
12. i rifiuti con codice EER 200121* “tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio” durante le fasi di raccolta, stoccaggio, movimentazione, devono essere mantenuti integri, per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti negli stessi, eventualmente anche attraverso l’impiego di appositi contenitori che ne assicurino l’integrità;
13. i rifiuti in ingresso devono essere avviati alle successive operazioni di recupero e/o smaltimento entro massimo dodici (12) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell’impianto;
14. i rifiuti in ingresso all’impianto, per i quali vengono effettuate le operazioni di messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15), dovranno provenire esclusivamente da ditte che producono effettivamente il rifiuto medesimo e non da ditte detentrici del rifiuto, già a loro volta autorizzate o iscritte per le operazione R13 o D15;
15. i rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell’allegato C relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell’allegato B relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all’impianto di recupero/smaltimento finale;
16. in caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate deve essere eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere adeguatamente smaltiti nel rispetto delle disposizioni di legge;
17. presso l’impianto dovranno essere conservati, o resi accessibili, ed aggiornati i registri cronologici di carico/scarico ed i formulari di trasporto, a disposizione degli Organi di Controllo nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
18. gli eventuali rifiuti prodotti presso l’impianto devono essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ad effettuare il loro recupero o smaltimento finale;
19. nel caso di mancata accettazione di un rifiuto dovrà esserne data comunicazione al produttore e ad Arpae SAC di Parma;
20. dovrà essere comunicata tempestivamente ad Arpae SAC di Parma l’eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell’impianto e le eventuali modifiche societarie;
21. sebbene i quantitativi dichiarati dal titolare dell’attività non fanno rilevare l’esercizio di attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi dell’allegato I del DPR 151/’11, come evidenziato anche dalla circolare 1121 del 21.01.2019 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per gli impianti di gestione di rifiuti, quale luogo di lavoro, trova applicazione il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., pertanto il datore di lavoro è tenuto a redigere, tra l’altro la valutazione del rischio incendio, anche alla luce delle considerazioni di cui alla citata circolare;
22. il presente atto è soggetto è subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque, di

tutela dell'aria e del suolo, di tutela ambientale, della normativa antincendio e di tutela igienico sanitaria e dei lavoratori;

23. la Ditta autorizzata dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività. Il ripristino del sito ove insiste l'impianto deve essere effettuato in conformità alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere approvate dall'autorità competente.

DI REVOCARE col presente Atto, a far data dalla ricezione dello stesso, la Determinazione del Dirigente DET-AMB-2016-4037 del 20/10/2016 (come volturata con DET-AMB-2019-988 del 01/03/2019 e modificata con atto DET-AMB-2020-4690 del 06/10/2020);

DI INVIARE la presente Autorizzazione: alla Ditta Berenato & Garro S.r.l., ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest - Sede di Parma, ad AUSL Str. Organizz. di Parma – SIP e SPSAL, al Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco e al Comune di Parma;

DI STABILIRE CHE:

- Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- sono fatti salvi i diritti di terzi;
- la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- la Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N. 241 e s.m.i.;
- l'autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma;
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli;
- il presente atto è costituito dai seguenti allegati:
 1. parere espresso dal Comune di Parma (prot. Arpae PG/2024/152443 del 22/08/2024);
 2. nota del Comune di Parma - Settore Transizione Ecologica di riscontro alla richiesta prescrizioni del Sindaco di cui agli artt. 216 e 217 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
 3. relazione tecnica di Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, prot. PG/2024/174212 del 27/09/2024.

Sinadoc: 19403/2024

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



Comune di Parma

SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA
STRUTTURA OPERATIVA AMBIENTE,
AGENTI FISICI ED ECONOMIA CIRCOLARE

Settore Attività Produttive e Edilizia
S.O. Sportello Unico per le Attività
Produttive e l'Edilizia

Dirigente - Arch. Costanza Barbieri
Responsabile - Arch. Irene Galliani
c.a. Dott. Marco Giubilini

Rif. 2024.VI/9.25

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 208 – comma 12 – Rinnovo Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero (R13) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Ditta Berenato e Garro srl – impianto in Via Calzolari n. 69/A - 43126 Parma.

Parere S.O. Ambiente, Agenti Fisici ed Economia Circolare.

Facendo seguito all'ultima nota ARPAE prot. n. 105747/2024 del 07/06/2024 trasmessa a questo Settore mediante Vs. invio mail-pec dell'11/06/2024, con la quale, relativamente alla procedura in oggetto, si indice la Conferenza di Servizi decisoria per il giorno 08/07/2024;

Preso atto della documentazione facente parte dell'istanza e, in particolare, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di impatto acustico con cui il tecnico competente in acustica incaricato dalla ditta dichiara che non prevede si possano produrre incrementi dei valori di emissioni superiori ai valori attuali, che rientrano nei limiti stabiliti dalle norme vigenti, in quanto viene richiesto il rinnovo dell'autorizzazione senza consistenti incrementi di quantitativo, che l'attività non induce aumenti significativi dei flussi di traffico e che non produce aumenti della rumorosità verso i recettori prossimi all'insediamento situati a distanze superiori ai 150 m;

Dato atto che la Commissione Europea ha inserito la città di Parma tra le 100 Città europee che parteciperanno alla Missione "Climate Neutral and Smart Cities" con l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica, cioè lo zero netto di emissioni di gas climalteranti, entro il 2030;

Evidenziato che non risultano agli atti di questo ufficio segnalazioni e/o esposti ambientali recenti a carico della società richiedente;

SI ESPRIME

per quanto di competenza **PARERE FAVOREVOLE** nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1 **Gestione dei rifiuti:** nella fase di attività è necessario attuare una corretta gestione dei rifiuti urbani e speciali prodotti, secondo la gerarchia dei rifiuti che prevede il seguente ordine di priorità:

- prevenzione;
- preparazione per il riutilizzo;
- riciclaggio;
- recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- smaltimento;

Tali priorità andranno perseguite mediante l'adozione di un modello di economia e consumo ispirato all'Economia Circolare e secondo i principi del Life Cycle Assessment (LCA), ovvero di un metodo oggettivo di valutazione e quantificazione dei carichi energetici ed ambientali e degli impatti potenziali associati ad un prodotto/processo/attività lungo l'intero ciclo di vita, dall'acquisizione delle materie prime al fine vita;

2 **materiali contenenti amianto:** qualora nell'edificio dovesse essere rilevata la presenza di materiali contenenti amianto (specie in copertura), è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione, al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti, così come disposto dal D.Lgs. n. 257/92 e dal D.M. 6/09/1994 del Ministro della Sanità. Tale programma implica di mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio e verificare periodicamente le condizioni dei materiali

DUC – Direzionale Uffici Comunali

Largo Torello de Strada, 11A – 43121 Parma

0521.40521 – comunediroma@postemailcertificata.it

comune.parma.it

contenenti amianto. A tal fine il proprietario dell'immobile deve:

- designare una persona responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali contenenti amianto;
- tenere un'adeguata documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto.

In tale caso dovrà essere trasmessa alla Struttura Operativa Ambiente, Agenti Fisici ed Economia Circolare del Comune di Parma (PEC comunedi-parma@postemailcertificata.it) quanto segue:

- documentazione dalla quale risulti l'ubicazione di tutti i materiali contenenti amianto sia in forma compatta che friabile;
- valutazione dello stato di conservazione della copertura in materiale contenente amianto aggiornata allo stato attuale, redatta da un tecnico abilitato, iscritto all'Albo Professionale (geometra, ingegnere, architetto, geologo, ecc...) utilizzando le schede estratte dalle "Linee Guida per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto e per la valutazione del rischio", che possono essere prese come utile riferimento (nota R.E.R Servizio Sanità Pubblica del 17/05/2015, prot. n. ASS/PRC/02/22650);
- valutazione dello stato di conservazione degli altri materiali, se presenti;
- programma di controllo, manutenzione e custodia dei materiali contenenti amianto derivante dalle sopra citate valutazioni, le cui azioni siano conformi ai disciplinari tecnici indicati nel D.M. 6/09/1994;
- generalità e recapito del responsabile delle attività manutentive dei materiali contenenti amianto;

3 **inquinamento luminoso:** l'intero territorio comunale ricade all'interno della Zona di Particolare Protezione dall'inquinamento luminoso. Tale assegnazione comporta per il Comune di Parma il richiamo agli indirizzi di buona amministrazione, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della D.G.R. 1732/2015, che prevedono:

- a) limitare il più possibile i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata;
- b) adeguare gli impianti realizzati prima del 14 ottobre 2003 (data di entrata in vigore della legge) e le fonti di rilevante inquinamento luminoso, entro due anni dall'emanazione della presente direttiva;
- c) ridurre il più possibile, con particolare riferimento alle aree naturali protette, ai siti della Rete Natura2000 e ai corridoi ecologici, i tempi di accensione degli impianti e massimizzare l'uso di sistemi passivi di segnalazione (es. catarifrangenti, ecc.) nel maggiore rispetto dell'ecosistema.

Pertanto, l'illuminazione esterna dovrà rispettare rigorosamente le norme sull'inquinamento luminoso (DGR. n. 1732/2015 per l'applicazione dell'art. 2 della Legge Regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico") con riferimento alle limitazioni previste per la Zona di Particolare Protezione;

4 **Lotta alle arbovirosi:** l'attività della ditta deve essere gestita in conformità alle disposizioni dell'Ordinanza Sindacale rep. n. 24 del giorno 11/04/2024 in materia di prevenzione e controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori, in particolare zanzara tigre (aedes albopictus) e zanzara comune (culex pipiens), e pertanto sarà necessario:

- punto 1: evitare l'abbandono definitivo o temporaneo, negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione, nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- punto 2: procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
- punto 6: evitare che si formino raccolte d'acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- punto 7: assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Rimanendo a disposizione per chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DI STRUTTURA
 Dott. Andrea Peri
 (f.to digitalmente)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 Dott. Alessandro Angella
 (f.to digitalmente)

Referente tecnico/amm.vo: Dott.ssa Cristina Ghirardini (c.ghirardini@comune.parma.it)

c.g337.Comune di Parma - Prot. 01/07/2024.0171307.I Documento firmato digitalmente da: Alessandro Angella con certificato valido dal 17/01/2023 al 29/06/2025 e con firma qualificata; Andrea Peri con certificato valido dal 17/02/2022 al 17/02/2025 e con firma qualificata. Si attesta che e la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma



Comune di Parma

SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA
STRUTTURA OPERATIVA AMBIENTE,
AGENTI FISICI ED ECONOMIA CIRCOLARE

Rif. 2024.VI/9.25

Settore Attività Produttive e Edilizia
S.O. Sportello Unico per le Attività
Produttive e l'Edilizia

-sede-

Dirigente - Arch. Costanza Barbieri

Responsabile - Arch. Irene Galliani

Dott. Marco Giubilini

inviato tramite posta interna

e p.c.

ARPAE SAC

P.le della Pace n. 1

43121 Parma

Responsabile di funzione

Autorizzazioni Complesse

Dott.ssa Beatrice Anelli

inviata tramite PEC all'indirizzo:

aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 208 – comma 12 – Rinnovo Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero (R13) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. - Ditta Berenato e Garro srl – impianto in Via Calzolari n. 69/A - 43126 Parma.

Riscontro a richiesta prescrizioni del Sindaco di cui agli artt. 216 e 217 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Facendo seguito alla nota ARPAE prot. n. 105747/2024 del 07/06/2024 trasmessa a questo Settore mediante Vs. invio mail-pec dell'11/06/2024, con la quale, relativamente alla procedura in oggetto, si indice la Conferenza di Servizi decisoria per il giorno 08/07/2024;

Richiamato il parere favorevole con prescrizioni di questo Settore trasmesso al Settore Attività Produttive e Edilizia con nota prot. n. 171307 del 01/07/2024, che si allega in copia alla presente **(allegato 1)**;

Considerato che, con successiva comunicazione prot. n. 200427 del 05/08/2024, ARPAE SAC ha richiesto che venga espresso il parere e le eventuali prescrizioni di cui agli artt. 216 e 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Preso atto che AUSL, Ente competente deputato alla verifica degli aspetti sanitari e, pertanto, anche all'esecuzione dell'istruttoria utile all'applicazione del R.D. n. 1265/1934, nella comunicazione acquisita al prot. ARPAE n. PG/2024/142343 del 02/08/2024 e trasmessa a questo Settore mediante la medesima nota di ARPAE SAC sopra citata, prot. n. 200427 del 05/08/2024, ha riportato le seguenti dichiarazioni:

- conferma quanto dichiarato nel precedente parere (ns. prot.n. 45915 del 27.06.2024) in merito all'assenza di richieste di integrazioni sulla pratica in oggetto;
- classifica la Ditta in oggetto quale industria insalubre di prima classe, secondo il punto 100 lettera B, ai sensi del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- esprime parere igienico-sanitario favorevole per tutti gli aspetti di competenza comprese le considerazioni legate al Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;

Rilevato che non risultano agli atti di questo ufficio segnalazioni e/o esposti ambientali ed igienico sanitari recenti a carico dell'azienda richiedente;

Visto l'art. 107 del testo unico degli Enti Locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i. e i decreti del Sindaco di Parma DSFP 2021/49 - pg. 215502 del 16/12/2021 e DSMG 2022/41- pg. 242089 del 15/12/2022;

Si esprime per quanto di competenza il proprio NULLA OSTA ai sensi del R.D. n. 1265 del 27/07/1934 e dell'Allegato 1 al D.M. 05/09/94 confermando le prescrizioni già impartite con il precedente parere prot. n. 171307 del 01/07/2024.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Alessandro Angella
(f.to digitalmente)

Referente tecnico/amm.vo: Dott.ssa Cristina Ghirardini (c.ghirardini@comune.parma.it)



Rif. Prot. PG/2024/136623 del 25/07/2024
Sinadoc n. 19403/2024

Arpae SAC
Servizio Autorizzazioni Concessioni Area Ovest
Posta interna

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. Art. 208, comma 12 - Rinnovo Autorizzazione unica per la gestione di un impianto di recupero (R13) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

DITTA Berenato e Garro S.r.l. – impianto in Via Calzolari 69/A - 43126 PARMA (PR)
Relazione tecnica

In riferimento alla domanda in oggetto, presentata dalla ditta Berenato e Garro S.r.l. per il rinnovo dell'Autorizzazione unica relativa all'impianto di recupero (R13) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, autorizzato con DET-AMB-2016-4037 del 20/10/2026 e s.m.i. rilasciata da SAC Arpae di Parma, si esprime quanto di seguito riportato.

Preso visione della documentazione relativa alla pratica in oggetto:

- trasmessa dalla ditta ed acquisita da Arpae con prot. PG/2024/88251 del 14/05/2024 e PG/2024/100593 del 31/05/2024;
- delle integrazioni inviate a seguito della Conferenza di Servizi del 08/07/2024, acquisite da Arpae con prot. PG/2024/129002 del 15/07/2024;

si prende atto che:

- la ditta Berenato e Garro S.r.l. è titolare di un'Autorizzazione ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/06 per l'esercizio di un impianto di recupero (R13) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- la ditta ha dichiarato l'invarianza dell'attività svolta rispetto a quanto già autorizzato; che pertanto nulla è mutato rispetto alla gestione dell'impianto, alla planimetria già agli atti; che l'attività non produce emissioni in atmosfera e reflui;
- non vi sono modifiche alle tipologie dei rifiuti gestiti, alle loro quantità, alle operazioni di trattamento effettuate, rispetto a quanto già autorizzato con atto di modifica dell'Autorizzazione unica DET-AMB-2020-4690 del 06/10/2020;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Prevenzione Ambientale Ovest
Sede di Parma via Spalato 2 | Cap 43125 | tel +39 0521/976111 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



- gli unici scarichi idrici presenti, derivanti dai servizi igienici, fanno capo all'impianto di ossidazione totale che serve tutto il complesso denominato "Supercondominio Maretto", titolare di autorizzazione rilasciata dal Comune di Parma per lo scarico in acque superficiali;

considerato quanto sopra.

per quanto di competenza e limitatamente alla documentazione presentata:

- si riconfermano le considerazioni e prescrizioni espresse in occasione della recente modifica sostanziale all'Autorizzazione (vedi protocollo PG/2020/134472 del 18/09/2020), già recepite nella DET-AMB-2020-4690 del 06/10/2020;
- si ritiene opportuno l'inserimento della seguente ulteriore prescrizione:
"Lo stoccaggio dei rifiuti liquidi dovrà avvenire con modalità tali da evitare/limitare la possibilità di sversamenti, ad esempio attraverso l'impiego di contenitori a camera doppia o ponendo i contenitori su bacini di contenimento adeguatamente dimensionati (a tale riguardo vedi paragrafo 5 dell'allegato 5 al DM 05/02/98 e smi)."

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Tecnico
Alessandro Musiari

La Responsabile del Distretto
Alessandra Copelli

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.